

STATUTO A.N.A.P.A.CA.

ART. 1

E' costituita, con sede in Torino, una Associazione libera e apolitica di volontariato, senza personalità giuridica, non avente scopo di lucro, denominata A.N.A.P.A.CA. - Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati CAncro.

ART. 2

Scopi dell'Associazione.

L'A.N.A.P.A.CA. si propone, a fine di solidarietà, scopi assistenziali non sanitari, nei confronti di pazienti affetti da malattie di tipo oncologico e dei loro familiari. Poiché l'obiettivo assistenziale deve essere raggiunto sul piano psicologico, su quello fisico e su quello materiale ed ambientale, scopi specifici dell'A.N.A.P.A.CA. sono:

1) Tutela dei diritti umani ed emozionali del malato oncologico:

a) attraverso interventi diretti;

b) attraverso un lavoro di sensibilizzazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica;

c) attraverso qualsiasi altra iniziativa pratica comunicazionale idonea al conseguimento del suddetto scopo, compresa l'edizione di periodici tra i quali "La Voce dell'A.N.A.P.A.CA."

2) Appoggio psicologico ai malati e alle loro famiglie:

a) mediante interventi diretti sui singoli casi, effettuati tramite l'opera sistematica di volontari appositamente preparati attraverso corsi di formazione organizzati dall'A.N.A.P.A.CA. e tramite consulenti;

b) mediante appoggio psicologico alle famiglie per mezzo di cicli di corsi/sedute di informazione di gruppo, miranti sia ad una chiarificazione catartica dei problemi psicologici della famiglia con malato oncologico, sia ad un sostegno delle forze spontanee del nucleo familiare stesso;

c) mediante qualsiasi altra iniziativa.

3) Intervento di formazione tecnico-sanitaria per i familiari e di appoggio per un utilizzo coordinato ed ottimizzato delle risorse sanitarie ed assistenziali.

4) Patrocinio per l'organizzazione di servizi di assistenza materiale al malato durante la degenza ospedaliera o a domicilio.

5) Organizzazione di corsi di qualificazione assistenziale per gruppi di volontari.

6) Servizio di aggiornamento tecnico-assistenziale a favore dei vari operatori dell'A.N.A.P.A.CA. articolato in diverse forme (riviste, traduzioni, consulenze commissionate, contatti di aggiornamento con organizzazioni).

ART. 3

Condizioni di associazione.

L'appartenenza all'Associazione è spontanea e volontaria. Possono essere associati (previa accettazione da parte del Consiglio) tutti coloro che ne facciano domanda versando la quota associativa ed accettandone il programma e le finalità.

I soci possono essere:

· Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione.

· Onorari: persone che contribuiscono con apporti scientifici, sociali e di altro tipo di notevole rilevanza all'attuazione degli scopi dell'Associazione.

· Operativi: i volontari che effettuano il servizio di assistenza ai malati.

· Ordinari: persone che versano esclusivamente una quota contributiva annuale.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci per proposta del Consiglio.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Nessun diritto compete in ogni caso all'associato cessato od ai suoi eredi.

ART. 4

Patrimonio (fondo comune).

Il patrimonio (fondo comune) dell'Associazione è costituito da:

- 1) Versamenti eseguiti da associati (quote di associazione) nella misura che verrà stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.
- 2) Versamenti superiori alla quota associativa, eseguiti pure da associati.
- 3) Contributi, a qualsiasi titolo, di persone o enti sostenitori.
- 4) Eventuali somme per opere di consulenza effettuate dall'Associazione.
- 5) Eventuali somme derivanti da accordi e convenzioni con enti, persone fisiche o giuridiche, accordi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.N.A.P.A.CA. al fine di favorire l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
- 6) Beni acquistati con i contributi od i proventi di donazioni.
- 7) Ogni altra somma ed introito derivante da fonti compatibili con il presente Statuto.

Il fondo comune (patrimonio) deve essere destinato al conseguimento degli scopi dell'Associazione e al sostenimento delle spese generali di funzionamento. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'attivo ed il passivo di ogni esercizio finanziario risultanti dal bilancio consuntivo devono essere riportati nell'esercizio dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati.

ART. 5

Doveri e diritti degli associati.

7) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

8) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

ART. 6

Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7

Assemblea.

L'Assemblea, che è composta da tutti i soci e indirizza l'attività dell'Associazione, deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente (o in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato) almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura

dell'esercizio precedente, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata in via straordinaria quando venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo e quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci o da due terzi dei membri in carica del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le disposizioni statutarie. Ogni socio ha diritto a un voto. E' ammessa la delega scritta (previa verifica da parte del Presidente); ogni socio può rappresentare non più di altri due soci. Per qualsiasi delibera, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale scritto (inviato almeno sette giorni prima della data fissata) contenente luogo, giorno, ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione (ad almeno un'ora di distanza) e l'elenco degli argomenti da trattare. Spetta all'Assemblea dei soci modificare lo Statuto dell'Associazione. L'Assemblea può sciogliere l'Associazione a norma di legge cioè con parere favorevole di tre quarti dei soci.

ART. 8

Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di tre quarti dei membri in carica del Consiglio Direttivo.

E' coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione (e può delegarla al Vice-Presidente o al Segretario). Convoca e presiede le Assemblee generali e le riunioni del Consiglio Direttivo, formula le proposte e i programmi di attività dell'Associazione, controlla (in collaborazione con il Segretario) il coordinamento delle attività dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno. Convoca l'Assemblea generale ordinaria per l'approvazione del bilancio. Firma gli atti che comportano impegni finanziari e si riferiscono a movimenti di denaro.

ART. 9

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque (Presidente incluso) e non superiore a undici. I Consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, e cessano dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di tre quarti dei componenti in carica del Consiglio. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, tra i soci stessi dell'Associazione.

Sono eletti i Consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei soci presenti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; se il Consiglio Direttivo decide di nominare una persona al di fuori dei non eletti la sua nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese. Esso può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o da cinque membri del Consiglio stesso o da due membri del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validità delle riunioni del

Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente (che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento) e il Segretario.

Le altre attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- la promozione dell'attività dell'Associazione;
- il controllo dell'applicazione dello Statuto;
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- la presentazione all'Assemblea annuale dei soci del bilancio preventivo consuntivo;
- l'esame dei casi in cui il socio non si attenga alle norme dello Statuto;
- La costituzione di commissioni di soci (di durata temporanea predeterminata) e/o consulenti con incarico di effettuare sondaggi e studiare particolari problemi pratici inerenti all'attività assistenziale dell'Associazione o qualsiasi altro tema organizzativo.

I nuovi eletti scadono insieme agli altri Consiglieri.

ART. 10

Revisori dei conti.

Il Consiglio nomina, al di fuori dei membri del Consiglio tre revisori dei conti, che durano in carica quattro anni. I Revisori dei conti effettuano il controllo amministrativo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Ispezionano i libri contabili richiesti dalla legge e i documenti inerenti alla cassa. I Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si deliberano il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e possono essere uditi in tutte le iniziative che comportano spese ed oneri per l'Associazione. Prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, redigono una relazione per illustrare il documento proposto per l'approvazione del Consiglio.

ART. 11

Segretario.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e provvede all'espletamento delle pratiche inerenti. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell'assemblea generale, redigendone i relativi verbali. Riceve e trasmette al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte effettuate dai soci, che il Consiglio è tenuto a esaminare dando ad esse risposta verbale o scritta. Evade e firma la corrispondenza di carattere esecutivo; custodisce e aggiorna i libri e documenti contabili, il protocollo, il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; provvede alla spedizione delle circolari.

Provvede, su delega del Presidente, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese (che sono effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi). Prende in consegna i beni mobili dell'Associazione, con i relativi inventari. Predispone annualmente lo schema del bilancio preventivo e consuntivo. Nell'espletamento delle funzioni di ordine amministrativo e finanziario, al Segretario è affidata la responsabilità del servizio di cassa, della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese dell'Associazione. Di queste attribuzioni il Segretario risponde dinanzi al Consiglio Direttivo. Nell'esecuzione materiale delle sue attività, il Segretario può essere coadiuvato da personale impiegatizio.

ART. 12

Il Presidente e il Segretario possono essere coadiuvati da associati non Consiglieri, a cui (con delibera del Presidente) vengono delegati incarichi e compiti.

ART. 13

Disposizioni generali.

Il rinnovo delle cariche (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Revisori dei conti) si effettua ogni quattro anni. I membri e gli organi dimissionari o decaduti per fine mandato rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

ART. 14

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono a titolo gratuito, così come le prestazioni fornite dagli aderenti. I volontari non possono pretendere od avanzare richieste finanziarie nei confronti dell'Associazione e dei malati o famiglie degli stessi. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

ART. 15

Norma finale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 16

Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla legge quadro 11/08/91 n. 266, e successive variazioni ed integrazioni.